



AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione

CONTRATTO DI APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 71 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM E REDAZIONE DEL DOCFAP, PER TALUNI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI ALL'INTERNO DELLA CASERMA "DEL MONTE" (SCHEDA PSB0150) E CASERMA "CIALDINI" (SCHEDA PSB0021) SITE IN PESARO IN VIA DELLA LIBERAZIONE 7, E PRECISAMENTE:

Lotto XX)

TRA

l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione (di seguito, anche l'**"Agenzia"** o la **"Stazione Appaltante"**) con sede legale in Roma, Via Barberini 38, C.F. e P.I. 06340981007 in persona dell'Ing. Letizia Gabrielli nata a Roma (RM) il 09/05/1975, in qualità di Responsabile dell'Unità Organizzativa Tecnica – Progettazione e altri servizi tecnici, in virtù dei poteri attribuiti con delega prot. n. 10.15-01-2024.R, domiciliata per la carica ove sopra,

E

[*] con sede legale in [*], in persona del legale rappresentante p.t. [*], nato a [*] e residente in [*], domiciliato per la carica ove sopra (di seguito, anche l'**"Appaltatore"** o **"Operatore Economico"**);

PREMESSO CHE

- Lo Stato è proprietario dei seguenti compendi immobiliari denominati:
"Caserma Del Monte" sito in Pesaro (PU), viale della Liberazione, ed allibrato alla Scheda patrimoniale PSB0150, Fg. 27, p.lla 157 (di seguito, anche la "Caserma Del Monte");
"Caserma Cialdini" sito in Pesaro (PU), via dell'Acquedotto, ed allibrato alla Scheda patrimoniale PSB0021, Fg. 27 p.lla 20 (di seguito, anche la "Caserma Cialdini");
- in data 6/7/2022, al fine di procedere alla razionalizzazione, riqualificazione e riuso di porzioni delle Caserme "Del Monte" e "Cialdini" è stato sottoscritto un

Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno, il Comune di Pesaro e l'Agenzia del Demanio;

- con il Protocollo si intende sviluppare un piano di razionalizzazione che prevede, da un lato, la dismissione di quota parte della Caserma "Cialdini" da destinare, previo adeguamento, agli usi della Questura di Pesaro e Urbino, attualmente allocata in immobili di proprietà privata, dall'altro, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di quota parte della Caserma "Del Monte", per consentire la riallocazione delle funzioni militari presenti, nella quota parte da dismettere della caserma "Cialdini";
 - per l'intervento in parola, con nota prot. n [*] è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (di seguito, anche il "RUP") l'Ing. Samuel Caioli;
 - in ossequio al citato Protocollo l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo da restituire in modalità BIM e redazione del DOCFAP, per taluni beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all'interno della caserma "Del Monte" (scheda PSB0150) e caserma "Cialdini" (scheda PSB0021) site in Pesaro in via della Liberazione 7, e precisamente: Lotto 1) - "CASERMA DEL MONTE" - Lotto 2) - "CASERMA CIALDINI";
- con determina prot. n. (* /2024) è stata disposta l'aggiudicazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi al lotto xxx in favore di xxxxx nei confronti del quale la Stazione Appaltante ha effettuato, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, le verifiche di legge, relative al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, che hanno dato esito positivo;
- l'Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - idonea garanzia definitiva n. (*) emessa ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, da (*), in data (*) e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad € (*);
 - polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. (*) come integrata con dichiarazione della compagnia di assicurazione assunta al prot. della Stazione Appaltante al n. (*) rilasciata ai sensi dell'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7 del Codice e con le caratteristiche di cui all'art. 43 dell'allegato I.7 del Codice, emessa da (*), in data (*) e valida sino al (*), del massimale per sinistro e per aggregato annuo pari ad €(*);

Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse, Allegati e Definizioni

La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Allegato "A" – **Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati** elaborati dalla Stazione Appaltante (d'ora innanzi, per brevità, anche il "Capitolato");
- Allegato "B" – **Offerta tecnica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – **Offerta economica** dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – **Patto d'integrità**;

- Allegato “E” – DUVRI;
- Allegato “F” – **Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010** (d’ora innanzi, per brevità, anche la “*Scheda Fornitore*”);

In caso di contrasto tra le previsioni contenute nei precedenti documenti sarà data prevalenza ai documenti secondo il seguente ordine:

1. Il presente **Contratto**;
2. Allegato “A” – **Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati** elaborati dalla Stazione Appaltante;
3. Allegato “B” – **Offerta tecnica** dell’Operatore Economico;
4. Allegato “C” – **Offerta economica** dell’Operatore Economico;
5. Allegato “D” – **Patto d’integrità**;
6. Allegato “E” – DUVRI;
7. Allegato “F” – **Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010**.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:

Agenzia o Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione;

Appaltatore: l’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatari delle prestazioni oggetto del presente affidamento.

Contratto: è il presente contratto, sottoscritto dall’Agenzia con l’Operatore Economico, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Stazione Appaltante le prestazioni in esso contenute.

Art. 2 Oggetto

L’Agenzia, ai sensi dell’art. 1655 c.c., affida all’Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo da restituire in modalità BIM e redazione del DOCFAP relativi all’immobile XX.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, e nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda. L’Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed eseguire le prestazioni affidate coordinandosi con il Responsabile Unico del Progetto.

Art. 3 Durata

L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi elaborati allegati, resta ferma in particolare che l’operatore economico sarà obbligato al rispetto del cronoprogramma e del piano di lavoro come definiti dal capitolato tecnico prestazionale (il piano di lavoro all’art. 4).

Le attività s’intenderanno concluse con l’avvenuto accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di Verifica di Conformità del servizio, o altro atto equipollente, delle prestazioni affidate.

Art. 4 Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a XX di cui euro XX per importi relativi alla manodopera ed euro XY per oneri di aziendali.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato.

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al comma 1, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione Appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

La Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di avvalersi dell'incremento del quinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 del codice.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nell'art. 9 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 al D.lgs. n.36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. 36/2023.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione, C.F. 06340981007, Roma, Via Barberini 38, codice IPA **ACD518**, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di **ODA**, che sarà comunicato successivamente, il **CUP: E76J24000010001**, **CIG: *** (*indicare il CIG del Lotto di riferimento, CIG Lotto 1: B1EO81371A o CIG Lotto 2: B1EO8137ED*), nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura per il tramite del SDI.

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato "E", e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di garantire le suddette verifiche, ciascun componente del raggruppamento dovrà emettere fattura nei confronti dell'Agenzia per le prestazioni dallo stesso eseguite, indipendentemente dall'eventuale mandato di pagamento in favore della mandataria previsto nell'atto costitutivo.

Sull'importo netto delle prestazioni verrà applicata una ritenuta dello 0,50%, di cui dovrà esserne data evidenza nella fattura stessa.

Il totale delle ritenute sarà svincolato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di Verifica di conformità del servizio e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva DURC e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48 - bis del D.P.R. 602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008.

Art. 5

Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, i compensi saranno adeguati, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 60 del D.Lgs. citato relativi ai prezzi al consumo, se la variazione registrata sia superiore al 5% rispetto all'indice dell'anno precedente, e l'adeguamento avverrà nella misura massima dell'80% della suddetta variazione.

La revisione dei prezzi di cui al presente articolo è riconosciuta previa richiesta scritta dell'appaltatore, debitamente motivata, da presentare a pena di decadenza entro 15 giorni dall'emissione di ciascun certificato di verifica di conformità.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa, indicato nella Scheda fornitore di cui all'Allegato "E", in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso (ovvero, in caso di raggruppamento senza mandato all'incasso in favore della mandataria, i conti correnti bancari o postali dedicati alla commessa che ciascun componente del raggruppamento avrà comunicato).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante ai fini della verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare gli eventuali pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 7

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel

presente contratto in conformità a quanto indicato nel Capitolato Speciale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature. L'Appaltatore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a sostituire – a richiesta della Stazione Appaltante - tutti o parte i componenti della Struttura operativa minima, con professionisti in possesso di pari requisiti, nel caso in cui a tutti o parte dei professionisti originariamente indicati fosse impedito l'accesso all'immobile e/o l'esecuzione di tutte o parti delle prestazioni contrattuali giusta provvedimenti dell'Autorità Militare.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 8

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro

applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 9 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 10 Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata, come previsto dall'art. 10 del Capitolato, una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto. L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'Appaltatore per iscritto dal RUP a mezzo PEC. L'Appaltatore dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'Appaltatore non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra. Con le medesime modalità, verranno contestati all'Appaltatore eventuali carenze e/o inadempimenti (ad esempio, consegna di documentazione carente, erronea, insufficiente a consentire i livelli di conoscenza indicati nel Capitolato), tali da comportare la necessità di rieditare documenti e/o ripetere attività e verifiche. In tal caso, l'Appaltatore dovrà rieditare documenti e/o ripetere attività e verifiche come richiesto dalla Stazione Appaltante eliminando le carenze e/o inadempimenti che la Stazione Appaltante avrà cura di contestare. In tal caso, la riedizione dei documenti e/o la ripetizione di attività e verifiche non comporterà alcuna estensione, né proroga dei tempi di durata contrattuale, con la conseguenza che – ove si verificassero ritardi – verranno applicate le penali di cui al presente paragrafo. E' fatta salva ogni valutazione della Stazione Appaltante in ordine all'inadempimento, alla sua gravità anche ai fini della risoluzione, all'approntamento di eventuali azioni sostitutive e di tutela ed, in ogni caso, al risarcimento del maggior danno. Restano salve eventuali sospensioni del servizio disposte dal D.L. e dal RUP conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'Allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione Appaltante potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata.

Art. 11 Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 12

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, la Struttura medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 14, 16, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi dell'Impegno Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
- j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Agenzia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 13 Assicurazioni e garanzie

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 117, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3 del D. Lgs. e 43 dell'Allegato II.7 al D.lgs. n. 36/2023, ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale come indicato in premessa.

Art. 14 Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

È data facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto della presente gara, nei limiti di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 15 **Disposizioni antimafia**

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 16 **Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, e a rispettare i principi contenuti nell'Impegno Etico approvato dal Comitato di Gestione dell'Agenzia in data 5 aprile 2023, reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso visione, e, comunque, a tenere un comportamento tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto.

L'inosservanza di tali principi costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'Agenzia a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nonché ad esperire ogni eventuale azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa di tale violazione.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a manlevare l'Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima dalla violazione dei principi di cui al comma 1.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi della Legge 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio e che non è stata corrisposta o promessa alcuna utilità, regalia o compenso di alcun tipo a dipendenti dell'Agenzia per facilitare la conclusione del contratto o l'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore dichiara, altresì, che non sono stati conferiti incarichi professionali o attività lavorative ad ex dipendenti dell'Agenzia del Demanio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 17 **Trattamento dei dati personali**

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con

l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 18 **Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 19 **Proprietà degli elaborati progettuali prodotti**

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 20 **Domicilio delle Parti**

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Roma, Via Barberini, n. 38; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: strutturaprogettazione@pce.agenziademanio.it.

- l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale sita (*); indirizzo di posta elettronica certificata PEC: (*)

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 21 **Foro competente**

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro territorialmente competente.
Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 22 Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo che quest'ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del (*), calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Appaltatore.

Art. 23 Responsabile del contratto per l'Appaltatore

L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. (*), il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Appaltatore con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono:
- Email:
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC:

L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore medesimo.

Per l'Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione

Per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere ed approvare tutte le disposizioni del presente contratto, nonché di essere pienamente edotto e di accettare le disposizioni di cui agli artt. 3, 5 (**Revisione prezzi**), 6 (**Tracciabilità**), 7(**Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore**), 8(**Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**), 9 (**Responsabilità dell'Appaltatore**), 10 (**Penali**) 11 (**Recesso**) 12 (**Risoluzione del contratto**), 14 (**Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto**), 16 (**Modello ex D. Lgs. 231/2001 e Impegno Etico**), 18 (**Riservatezza**), 19 (**Proprietà degli elaborati progettuali prodotti**) 21 (**Foro competente**) del contratto. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali.

Per l'Appaltatore

Allegati:

- Allegato "A" – Capitolato Tecnico Prestazionale
- Allegato "B" – Offerta tecnica dell'Operatore Economico;
- Allegato "C" – Offerta economica dell'Operatore Economico;
- Allegato "D" – Patto d'integrità;
- Allegato "E" – DUVRI;
- Allegato "F" – Scheda Fornitore